DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

# Art. 14-decies

## Azioni del liquidatore

Versione in vigore dal 19 dicembre 2012, non più in vigore dal 25 dicembre 2020 · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di usura e di estorsione |
| Estremi | Legge 27 gennaio 2012, n. 3 |
| Capo | II — Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio |
| Sezione | Seconda — Liquidazione del patrimonio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2012 |

### NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-usura-e-di-estorsione/art-14-decies-azioni-del-liquidatore/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it